



AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA
via Matteotti 325 - 25063 Gardone V.T. (BS)
telefono 030 8336163 - fax 030 8913504
cod. fisc. e part. IVA 02013000985
registro delle imprese di Brescia
R.E.A. di Brescia n. 403809
capitale sociale 6.000.000 Euro i.v.

Aumento di capitale e modifica di statuto ASVT

In esecuzione di mandato consigliere conferito in data 3 Agosto 2016, la società di consulenza UHY Bompani Srl ha redatto l'elaborato oggetto di uno dei punti dell'ordine del giorno del precedente consiglio del 2 febbraio in cui verifica la sostenibilità del Piano degli investimenti della società e valuta la società al fine di offrire idonei elementi a supporto delle decisioni societarie. Come si ricorderà, nel corso del mese di settembre la società, anche su sollecitazione del Patto di Sindacato dei Soci enti locali, ha rivolto invito a presentare offerta a cinque società di consulenza qualificate per assegnare un incarico finalizzato a elaborare una perizia di stima di ASVT sulla base del piano industriale già approvato dalla società e definire la struttura finanziaria ideale per l'implementazione del Piano industriale. Dopo l'adeguata comparazione delle quattro offerte ricevute, l'incarico professionale è stato assegnato a UHY Bompani Srl.

Il perito ha esaminato il Piano Investimenti di cui si illustrano i principali impegni.

Si evidenzia l'esigenza di approvvigionare di adeguate risorse finanziarie la società per fronteggiare i prossimi investimenti.

La Valtrompia, come noto, necessita di importanti realizzazioni infrastrutturali per potere migliorare la qualità ambientale del proprio territorio.

In particolare si dovrà provvedere alla realizzazione del depuratore di Valle, prevalente per importanza e urgenza ed autorizzato da ultimo con atto dirigenziale della Provincia di Brescia n° 6221/2016 del 28 Novembre 2016, che permetterà di trattare i reflui fognari della Valle con evidenti benefici sulle qualità delle acque del Fiume Mella.

Questo importante impianto, tanto necessario quanto estremamente oneroso, dovrà essere poi completato attraverso la progressiva estensione del collettamento dei centri abitati fino al nuovo depuratore e la ricerca delle acque parassite circolanti nella rete fognaria.

Per i comuni con una dimensione inferiore ai 2.000 AE dovranno essere inoltre realizzati trattamenti appropriati così come definiti dalla D.g.r. 5 aprile 2006 – n.8/2318.

Bisogna rimarcare che la realizzazione di queste infrastrutture di fognatura e depurazione, è doverosa per il superamento delle infrazioni europee per l'assenza del servizio ed evitare l'applicazione delle conseguenti onerose sanzioni che verrebbero a pesare sulle Comunità della Valle.

Per quanto concerne gli aspetti qualitativi dell'acqua destinata al consumo umano, le recenti evoluzioni normative hanno reso indifferibili gli investimenti che consentano il rispetto di situazioni di criticità legate al limite introdotto dal rinnovato D. Lgs. 31/2001 per il parametro cromo esavalente.

La prolungata assenza di precipitazioni ha messo in evidenza la necessità di realizzare interventi, quali ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e l'attuazione di programmi di ricerca dispersioni, che garantiscano, dal punto di vista quantitativo, la risorsa idrica.

Lo sviluppo del Piano investimenti è stato effettuato con la previsione di apporto di nuovo capitale e tale previsione è sempre stata valutata avendo a riferimento la sostenibilità complessiva del Piano stesso; il perito ha adottato diversi metodi di verifica di sostenibilità e di valutazione di ASVT per consegnare agli organi sociali una visione complessiva della società e del suo valore economico corrente che è stato definito in € 11.841.000, allineato al valore del patrimonio netto risultante al 31.12.15 .

Nella relazione è stata evidenziata l'esigenza anche di definire un corretto rapporto tra capitale di debito e capitale di rischio nei termini ivi meglio precisati.

Nei mesi che hanno preceduto il presente consiglio, i soci e gli advisors di ASVT si sono incontrati per discutere le tematiche organizzative oltre che economiche connesse alla realizzazione del depuratore di Valle al fine di individuare le soluzioni più opportune e funzionali all'efficace gestione del presente momento di evoluzione della società impegnativo per l'entità degli investimenti compresi nel Piano e per le conseguenze organizzative connesse al maggior impegno sul servizio idrico integrato.

Durante tali conversazioni è emersa la possibilità che i soci enti locali non siano nelle condizioni di sottoscrivere il capitale sociale necessario mentre il socio A2A dispone di risorse ed è interessato, previo raggiungimento del controllo della società, a sottoscrivere anche le quote inopstate di capitale eventualmente non sottoscritte da tali soci nell'ambito di una rinnovazione generale della società che presuppone la modifica di statuto e la soggezione a controllo di A2A di ASVT, anche ai fini di consolidamento di bilancio.

In considerazione di ciò e vista la situazione contabile della società, il nuovo capitale sociale deve essere emesso a titolo oneroso con sottoscrizione delle nuove azioni da parte dei soci, con costituzione di apposita riserva sovrapprezzo: saranno emesse 2.938.941 azioni da un euro cadauna, portando quindi il capitale sociale dagli attuali euro 6.000.000 a euro 8.938.941 e sarà richiesto il versamento di un sovrapprezzo di 0,9735 €/azione costituendo una apposita riserva di importo pari a euro 2.861.059, per un complessivo apporto di risorse di euro 5.800.000.

Come noto, tuttavia, l'art 5 dello statuto, in esecuzione di uno degli elementi del modello legale a cui fu ispirata la costituzione di ASVT nel 1998, dispone *"Il capitale sociale è di euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero) ed è suddiviso in azioni da 1 euro cadauna. Le azioni sono nominative ed ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. La quota maggioritaria delle azioni dovrà sempre essere riservata ai Comuni della Val Trompia."*

Conseguentemente, la prima necessità strumentale all'aumento di capitale è la modifica dell'art. 5 dello statuto nel testo che si propone:

“Il capitale sociale è di euro 8.938.941,00 (ottomilioninovecentotrentottonovecentoquarantuno virgola zero) ed è suddiviso in azioni da 1 euro cadauna. Le azioni sono nominative ed ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Ai Comuni della Val Trompia dovrà essere riservata una quota almeno pari al 25,1% del capitale sociale”.

Poiché al termine del periodo di sottoscrizione del capitale sociale, in esito alla mancata sottoscrizione degli enti locali, la società sarà a controllo di A2A, anche le previsioni che assegnano diritti speciali di nomina e di gestione ai soci devono essere eliminate permettendo alla società una gestione più snella grazie a organi più ristretti.

A tal fine devono essere modificati anche gli articoli 8, 18, 21, 25, 32 nei termini illustrati nella tabella; l'art. 4 deve invece essere modificato solo per adeguamento normativo; l'art. 32 è modificato in parte in conseguenza alla nuova maggioranza e in parte per l'intervenuta abrogazione dell'art. 2450 c.c.

L'adozione del nuovo statuto coerente con le nuove maggioranze azionarie successive alle operazioni sul capitale sociale è stata definita dai soci dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 175/16 in adempimento anche dell'obbligo ivi previsto di adeguare gli statuti (vedasi art. 11 comma 16 e art. 26 comma 1) tenuto conto tuttavia (i) del venir meno nella formazione del capitale della maggioranza pubblica (ii) delle residue esigenze di rappresentatività degli enti locali che impongono la permanenza di loro rappresentanti negli organi collegiali (iii) dell'esercizio del controllo da parte di a2a.

In considerazione di quanto sopra e tenuto conto dei citati incontri e conversazioni tra i soci, le ulteriori modifiche statutarie, che dovranno essere definite e deliberate dagli azionisti, potrebbero essere come ipotizzate nel seguente prospetto

Statuto ASVT vigente	Statuto ASVT variato
<p>Art. 4 La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, pertanto, a tal fine potrà, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio della attività disciplinata dalla Legge 2/01/1991 n. 1; - prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi. 	<p>Art. 4 La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, pertanto, a tal fine potrà, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio della attività disciplinata dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; - prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.
<p>Art. 8 Ciascun socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci, comunicando loro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il numero delle azioni che intenda cedere e le relative condizioni, nel termine di 120 giorni dalla ricezione della raccomandata, gli altri soci devono comunicare se intendono esercitare o meno il diritto di prelazione.</p>	<p>Art. 8 Ciascun socio che intenda cedere in tutto o in parte le proprie azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci, comunicando loro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il numero delle azioni che intenda cedere e le relative condizioni, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata, gli altri soci devono comunicare se intendono esercitare o meno il diritto di prelazione.</p>

<p>(...) In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il cedente può alienare a terzi alle stesse condizioni o ad un prezzo superiore, subordinatamente al consenso dei Comuni della Val Trompia. I Comuni della Val Trompia possono negare il loro consenso solamente se l'acquirente terzo non possiede requisiti con l'oggetto sociale. Qualora i soci che intendono esercitare la prelazione siano più di uno, le azioni offerte in vendita saranno ripartite tra loro proporzionalmente alle loro quote di partecipazione alla Società. Il diritto di recesso del socio spetta nei soli casi previsti dall'art. 2437 cod. civ.</p>	<p>(...) In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il cedente può alienare a terzi alle stesse condizioni o ad un prezzo superiore. Qualora i soci che intendono esercitare la prelazione siano più di uno, le azioni offerte in vendita saranno ripartite tra loro proporzionalmente alle loro quote di partecipazione alla Società. Il diritto di recesso del socio spetta nei soli casi previsti dall'art. 2437 cod. civ.</p>
<p>Art. 18 La società è amministrata, secondo quanto stabilito in ogni tempo dall'assemblea ordinaria, da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri. Ai Comuni della Val Trompia partecipanti alla Società è riservata in ogni caso la facoltà di nominare quattro consiglieri ai sensi degli artt. 2449 e 2450 cod. civ. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<p>Art. 18 La società è amministrata, secondo quanto stabilito in ogni tempo dall'assemblea ordinaria, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Ai Comuni della Val Trompia partecipanti alla Società è riservata la facoltà di nominare due consiglieri, tra cui il Presidente mentre ad A2A è riservata la possibilità di nominare 3 consiglieri, tra cui l'Amministratore Delegato. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>
<p>Art. 21 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, e uno o più Amministratori Delegati. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario</p>	<p>Art. 21 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, e un Amministratore Delegato. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario</p>
<p>Art. 25 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di almeno quattro Consiglieri su sette. Tuttavia, per i seguenti argomenti le deliberazioni saranno prese con la presenza e il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri su sette:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali della Società nei quali dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti; b) la proposta di acquisto, vendita o affitto di rami di azienda; c) l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società ed enti; d) la stipulazione di convenzioni con i Comuni, Province, Regioni, Enti pubblici e privati per l'affidamento alla Società di concessioni/servizi. <p>Se nel corso di due riunioni consecutive il Consiglio</p>	<p>Art. 25 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di almeno tre Consiglieri su cinque. I programmi annuali e pluriennali della Società descrittivi degli investimenti previsti saranno definiti sentita anche l'organizzazione rappresentativa dei soci enti locali..</p>

non delibera validamente su un determinato argomento all'ordine del giorno, tale argomento è sottoposto all'Assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio	
Art. 32 È in ogni caso riservata ai Comuni della Val Trompia la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ed un membro effettivo ed uno supplente a norma degli artt. 2449 e 2450 cod. civ.	Art. 32 È in ogni caso riservata ai Comuni della Val Trompia la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ed un membro supplente.

Il Presidente

Luigi Bonomi

